Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 52 DEL 22 FEBBRAIO 1984:

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di ragioniere nel ruolo ragionieri della carriera di concetto.

Concorso pubblico, per esami, a quarantotto posti di segretario tecnico nel ruolo segretari tecnici della carriera di concetto.

Concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di assistente sanitario nel corrispondente ruolo della carriera di concetto.

Concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore nel ruolo coadiutori di archivio della carriera esecutiva.

Concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di coadiutore dattilografo nel corrispondente ruolo della carriera esecutiva.

Concorso pubblico, per titoli, a venti posti di commesso nel ruolo del personale di anticamera della carriera ausiliaria.

(Da 789 a 794)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **913**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 66, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco delle materie a scelta dello studente per l'indirizzo politico-sociale è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

geografia urbana e regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **914**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 13, relativo al corso di laurea in architettura, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della critica storiografica architettonica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **915**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tecnologie chimico-farmaceutiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **916.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980. n. 382:

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 21 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inserite le seguenti discipline:

storia comparata delle letterature europee;
estetica;
storia dell'arte medioevale;
pedagogia speciale;
educazione degli adulti;
docimologia;
storia della grammatica e della lingua italiana;
storia e teoria del linguaggio giornalistico;
sociologia della letteratura;
lingua e letteratura provenzale;
stilistica e metrica italiana;
filologia dantesca;
indologia;
storia della lingua greca;
storia della lingua latina;
geografia linguistica;
semantica e lessicologia;
filologia balcanica (o balcanologia);
storia delle religioni nel mondo classico;
storia della storiografia antica;
storia del melodramma;
filologia musicale;
grammatica italiana;
storia della musica moderna;
storia del tardo antico romano;
antichità italiche;
lingua e letteratura copta.

Art. 22 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono inserite le seguenti discipline:

filosofia del linguaggio;
linguistica generale;
pedagogia speciale;
educazione degli adulti;
docimologia;
istituzioni di storia della filosofia;
storia del pensiero scientifico;
psicologia dinamica;
psicodiagnostica;
psicologia dei gruppi;
psicolinguistica;
storia della matematica;
storia dell'estetica.

Art. 23 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne ad indirizzo europeo l'insegnamento di « letteratura ispano-americana » cambia la denominazione in quella di « lingua e letteratura ispano-americana ».

Nel medesimo elenco sono inserite, inoltre, le seguenti discipline:

lingua e letteratura armena;
storia delle civiltà precolombiane d'America;
storia della grammatica della lingua italiana;
sociologia della letteratura;
lingua e letteratura provenzale;
storia della critica letteraria francese;
storia della critica letteraria tedesca;
storia della letteratura austriaca.

Art. 27 - nell'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo medioevale e dell'indirizzo moderno del corso di laurea in storia sono inserite le seguenti discipline:

storia della lingua italiana;

storia della grammatica e della lingua italiana;

storia e teoria del linguaggio giornalistico;

sociologia della letteratura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1984
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 20

DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1984, n. **12**.

Disposizioni in materia di contratti di solidarietà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il trattamento straordinario di integrazione guadagni può essere concesso, quando i contratti collettivi aziendali, al fine di evitare in tutto o in parte la dichiarazione di esuberanza del personale attraverso un diverso e più razionale impiego di quest'ultimo, stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro.

2. La retribuzione dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario può essere integrata nella misura massima del 50 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione dell'orario. L'integrazione può essere corrisposta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

3. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al precedente comma 2 è riconosciuto utile di ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai supplementi di pensione da liquidare a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché ai fini della determinazione della loro misura. Il contributo figurativo è determinato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale ed è a carico della Cassa integrazione guadagni.

4. Ai fini di eventuali successivi interventi di integrazione salariale, il numero massimo di ore settimanali integrabili è quello risultante dalla riduzione di orario disposta ai sensi del precedente comma 1.

Art. 2.

1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali riducano stabilmente l'orario di lavoro, anche con riduzione di retribuzione, al fine di incrementare gli organici attraverso la contestuale assunzione di nuovo personale, ai datori di lavoro è attribuito, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto rispettivamente al 10 e al 5 per cento.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'INPS.

3. Non beneficiano del contributo di cui al comma 1 i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti le nuove assunzioni abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, sino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente articolo 1.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 15

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 febbraio 1984.

Trasferibilità delle autorizzazioni per singoli veicoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visti gli articoli 41, 43, 62 e 65 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 430;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 13 giugno 1949;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1965;

Considerato che in base alla vigente normativa le autorizzazioni generiche per l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono rilasciate ancora per singolo veicolo e non ancora per un tonnellaggio di portata utile complessivamente assegnata all'impresa come stabilito dalla legge n. 298/74;

Tenuto conto che si rende necessario emanare disposizioni per la trasferibilità di autorizzazioni singole sulla base dell'attuale situazione di mercato che sta determinando insostenibili disagi per le imprese intestatarie di più autorizzazioni che, non potendo ridimensionarsi, sono costrette attualmente a cedere globalmente l'impresa ad un unico acquirente e non possono riprendere l'attività se non dopo tre anni dalla cessione dell'azienda;

Tenuto conto dell'opportunità di consentire una riduzione parziale dell'attività dell'impresa di trasporti per motivi economici e per una migliore organizzazione sindacale;

Ritenuto che il fenomeno della speculazione può ritenersi attenuato se non eliminato sia per l'attuale supero dell'offerta del trasporto nei confronti della domanda che per la ripresa del rilascio delle autorizzazioni contingentate, previsto dai decreti ministeriali n. 4401 del 21 novembre 1978, n. 2853 del 19 dicembre 1979 ed infine dal recente decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

All'acquirente di veicoli a motore o di un complesso di veicoli comprendente un veicolo a motore ed uno o più rimorchi ad esso agganciabili può essere accordata l'autorizzazione per il trasporto di merci per conto di terzi per il veicolo a motore isolato o per il complesso acquistato purché il venditore risulti titolare di regolare autorizzazione per il medesimo veicolo o per i medesimi veicoli e dichiari esplicitamente ed incondizionatamente di rinunciare ad avvalersi della facoltà di chiedere il trasferimento dell'autorizzazione di cui trattasi su altro o altri veicoli di sua proprietà o da acquistare in sostituzione di quello o quelli venduti. La rinuncia deve risultare da atto scritto e la firma del rinunciante deve essere autenticata nei modi prescritti.

Qualora trattasi di autorizzazioni rilasciate con vincolo dell'intrasferibilità per un determinato periodo restano ferme le relative disposizioni.

Per ottenere l'autorizzazione l'acquirente deve farne domanda al competente ufficio provinciale M.C.T.C., producendo a corredo di essa la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione all'albo;

b) gli atti comprovanti la proprietà del veicolo o dei veicoli;

c) l'atto di rinuncia del venditore.

La domanda deve essere presentata entro un anno dalla stipula dell'atto di acquisto, salvo proroga fino ad un altro anno, per giustificati motivi, consentita dalla Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 2.

Le domande di trasferimento dell'autorizzazione a seguito di cessione di azienda, nonché di trasformazione e fusione di società, che non siano state accolte per la decorrenza del termine di sei mesi di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 maggio 1965 possono essere ripresentate, anche modificate, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, purché non siano decorsi tre anni dalla data di annotazione dell'atto di cessione dell'azienda nel repertorio notarile.

Art. 3.

L'ufficio provinciale M.C.T.C. prima di rilasciare la nuova autorizzazione provvede, sulla base dell'accertato trasferimento di proprietà del precedente proprietario, all'annullamento dell'autorizzazione già rilasciata al venditore.

Art. 4.

In caso di vendita di veicoli da parte di imprese munite di autorizzazione internazionale, il rilascio della stessa all'acquirente è subordinato, in attesa dell'attuazione delle norme sull'abilitazione speciale per trasporti internazionali, all'esercizio continuativo da almeno un anno dell'autotrasporto internazionale.

Art. 5.

Le imprese che si avvalgono delle disposizioni del presente decreto non possono ottenere altre autorizzazioni relative ad assegnazioni annuali di cui all'art. 41, comma settimo, della legge n. 298/74 prima di tre anni dalla data dell'atto di vendita del veicolo.

Art. 6.

Il termine di mesi sei previsto dall'art. 1, secondo comma, e dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 1965 è elevato a un anno.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(914)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 dicembre 1983.

Impegno della somma complessiva di L. 368.424.250.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo sanitario nazionale - anno finanziario 1983 - terzo e quarto trimestre 1983 e conguaglio primo e secondo trimestre 1983 per rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33/80, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento al primo e secondo comma dell'art. 6;

Visto l'art. 6 della legge finanziaria bis n. 526/82;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Vista la delibera CIPE del 23 settembre 1983, con la quale viene ripartita, fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma complessiva di lire 300 miliardi (a titolo di 3ª e 4ª trimestralità dell'esercizio 1983), da destinare al rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie;

Vista la medesima soprarichiamata delibera CIPE 23 settembre 1983, con la quale vengono attribuite le somme di lire 15 miliardi alla regione Valle d'Aosta e di lire 25 miliardi alla regione Molise, per il proseguimento dei programmi, relativi alla costruzione di nuovi posti letto ospedalieri;

Ritenuto di dover impegnare sia le suindicate quote attribuite alle regioni Valle d'Aosta e Molise, sia la soprarichiamata somma complessiva di lire 300 miliardi;

Atteso che le quote di devoluzione, di cui all'importo complessivo di lire 300 miliardi saranno erogate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in conformità del disposto, di cui all'art. 6 della sopracitata legge n. 526/82;

Visto l'art. 3 del proprio decreto ministeriale del 6 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1983, registro n. 2, foglio n. 8;

Ritenuto di dover impegnare — a favore delle regioni Piemonte, Lombardia, Marche, Puglia e Basilicata — l'importo complessivo di lire 28,424.250 miliardi, essendosi verificate le condizioni poste con il richiamato art. 3 del succitato decreto ministeriale 6 settembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Gli importi di lire 15 miliardi e di lire 25 miliardi vengono impegnati, rispettivamente, a favore delle regioni Valle d'Aosta e Molise, per il proseguimento dei programmi relativi alla costruzione di nuovi posti letto ospedalieri.

Art. 2.

L'importo complessivo di lire 300 miliardi viene impegnato a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di 3ª e 4ª trimestralità 1983, per le esigenze di rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia)
Piemonte	24.252.750
Valle d'Aosta	411.000
Lombardia	43.584.750
Bolzano	2.121.750
Trento	2.973.750
Veneto	32.841.000
Friuli-Venezia Giulia	9.471.750
Liguria	12.003.000
Emilia-Romagna	23.046.750
Toscana	22.325.250
Umbria	4.562.250
Marche	10.560.750
Lazio	22.890.000
Abruzzo	7.108.500
Molise	1.179.000
Campania	20.959.500
Puglia	20.319.750
Basilicata	2.330.250
Calabria	7.686.750
Sicilia	22.185.000
Sardegna	7.186.500
Totale . . .	300.000.000

Art. 3.

L'importo complessivo di lire 28,424.250 miliardi viene impegnato a favore delle regioni, di cui all'art. 2 del proprio decreto ministeriale 6 settembre 1983, richiamato in premessa, per le esigenze di rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Piemonte	7.071.250.000
Lombardia	10.319.250.000
Marche	4.750.750.000
Puglia	5.856.250.000
Basilicata	426.750.000
Totale . . .	28.424.250.000

Art. 4.

L'onere complessivo di L. 368.424.250.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 59

(860)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Accessorio radiografico, con sede in Cologno Monzese, stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 13 novembre 1983 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossbeton officine meccaniche in Busalla (Genova), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alma nuova, stabilimento di Casavatore (Napoli), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli e meridionali, con sede in Cologno Monzese (Milano), stabilimenti di Besozzo (Varese), Toscolano (Brescia) e Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaetano Santaniello, in Napoli, è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Mobilificio Renato Fastigi e F.lli, in Villa Fastigi (Pesaro), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.I.R.E. (Stamperia italiana resine ed elastometri) S.p.a., in Vezzano Ligure, frazione Ceparana, località Lagoscuro (La Spezia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese, stabilimento di Taranto, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sevi S.p.a., in Laion (Bolzano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Zincheria Origoni S.p.a., in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Meccanica di precisione Samp S.p.a., con sede in Bologna, stabilimenti in Bologna, Villanova Castenaso e Granarolo Emilia (Bologna) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edera, in Cologno Bresciano (Bergamo), è prolungata al 29 novembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alfacavi S.p.a., in Quattordio (Alessandria), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Biglia geom. Paolino, con sede in Torino, stabilimento di None (Torino), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica biosintesi - Saline joniche di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere

a) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Louiseandrè, in Gubbio (Perugia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 dicembre 1982 al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Selin S.p.a., con sede in Genova, stabilimenti in Genova e Isola del Cantone (Genova), è prolungata al 21 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tinval - Tintoria industriale Vallestrona, con sede in Cossato (Vercelli), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fonderie subalpine S.p.a., in Bastia Mondovì (Cuneo), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fonderie subalpine S.p.a., in Bastia Mondovì (Cuneo), è prolungata al 9 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villanova, con sede in Villanova d'Asti (Asti) è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossbeton officine meccaniche, in Busalla (Genova), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alfacavi S.p.a., in Quattordio (Alessandria), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Biglia geom. Paolino, con sede in Torino, stabilimento di None (Torino), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Louiseadrè, in Gubbio (Perugia), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Biglia geom. Paolino, con sede in Torino, stabilimento di None (Torino), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pergine, con sede e stabilimento in Pergine Valsugana (Trento), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filiberti, con sede in Cavaria e stabilimenti in Cavaria e Caiello (Varese), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CEA elettronica, con sede e stabilimento in Gropello Cairoli (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Sagrado, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Sagrado (Gorizia), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.NT. - Fabbrica nontessuti, con sede e stabilimento in Camin (Padova), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. Galimberti, stabilimento in Osnago (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 lu-

glio 1983 all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica di Colleferro, con sede in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.T.A. Sasatex Gruppo tessile arredamento, con sede in Monza e stabilimenti in Biassono (Milano) e Macherio, fraz. Canonica (Milano), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SNIA fibre, con sede in Cesano Maderno e stabilimento di Villacidro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 luglio 1983 al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.N.T. - Fabbrica nontessuti, con sede e stabilimento in Camin (Padova), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(751-873)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Difesa e Spazio, con sede in Roma e stabilimento in Ceccano poi « BPD Difesa Spazio S.p.a., stabilimento di Ceccano » ora « SNIA BPD S.p.a., stabilimento di Ceccano », che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 27 settembre 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Difesa e Spazio, con sede in Roma e stabilimento di Ceccano poi « BPD Difesa Spazio S.p.a., stabilimento di Ceccano » ora « SNIA BPD S.p.a., stabilimento di Ceccano », che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

(872)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Cristian S.r.l. », in Casalpusterlengo, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Cristian S.r.l. », in Casalpusterlengo (Milano), costituita il 6 luglio 1979 con atto a rogito del notaio dott.ssa Rosalia Restivo, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dottor Giorgio Cavalca.

(827)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'associazione « Consorzio produttori agrumari - Co.Pro.A., Soc. coop. a r.l. », in Catania, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 è stata accertata la sussistenza nell'associazione « Consorzio produttori agrumari - Co.Pro.A., Soc. coop. a r.l. », in Catania, via Zenia n. 22, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 115 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(920)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel Mondo.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1984 l'indennità di carica per il presidente dell'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel Mondo è stata determinata in lire 18.000.000 lordi annui, anche ripartibili mensilmente, con decorrenza 1° gennaio 1983, comprensivi dell'importo di L. 4.000.000 annui precedentemente stabilito.

(921)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

535° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1983 alla S.r.l. Mineraria Barite, in Todi (Perugia), via del Sole, 10, è accordata per la durata di anni venti, la concessione di combustibili solidi (lignite) denominata « Colle Fonte Vecchia » nei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria (Perugia).

Con decreto ministeriale 3 novembre 1983 la concessione di caolino, argille per porcellana e terraglia forte e di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata « Ceresi 5° » in comune di Lozzolo (Vercelli), è trasferita e intestata alla S.p.a. Fondat, in Torino, via A. Doria, 7.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1983 la concessione di caolino, argilla per porcellana e terraglia forte e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata « Ceresei 6° » in comune di Lozzolo (Vercelli), è trasferita ed intestata alla S.p.a. Fondat, in Torino, via A. Doria, 7.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1983 la concessione di caolino, argille per porcellana e terraglia forte e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata « Virauda 1° » in comune di Lozzolo (Vercelli), è trasferita ed intestata alla S.r.l. R.M. - Ricerche minerarie, in Lozzolo, via Garibaldi, 9/*a*.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1983 la concessione di caolino, argille per porcellana e terraglia forte e terre con refrattarietà superiore a 1630 °C denominata « Grattarola » in comune di Lozzolo (Vercelli), è trasferita ed intestata alla S.r.l. R.M. - Ricerche minerarie, in Lozzolo, via Garibaldi, 9/*a*.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1983 la concessione di terre con refrattarietà superiore a 1630 °C argille per porcellana e terraglie forti denominata « Piano di Boca », sita in territorio del comune di Boca (Novara), è trasferita ed intestata alla Soc. r.l. Marè & C., in Genova, via alla Porta degli Archi, 3/21.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1983 la concessione della miniera di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argilla per porcellana, terraglie forti e feldspati denominata « Strona » nei comuni di Boca e Cavallirio (Novara), è trasferita ed intestata alla S.r.l. Marè & C., in Genova, via alla Porta degli Archi, 3/21.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1983 la concessione della miniera di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C argilla per porcellana, terraglie forti e feldspati denominata « Campalone » nei comuni di Boca e Cavallirio, (Novara), è trasferita ed intestata alla S.r.l. Marè & C., in Genova, via alla Porta degli Archi, 3/21.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1983 la concessione di feldspato denominata « Stavello » nel comune di Sondalo (Sondrio), è trasferita ed intestata alla Soc. r.l. Mineraria Alta Valtellina, in Milano, via Visconti di Modrone, 2.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 la concessione di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana, terraglie forti e minerale di feldspato denominata « S. Grato » nei comuni di Boca e Cavallirio (Novara) è trasferita ed intestata alla S.r.l. Marè & C., in Genova, via alla Porta degli Archi, 3/21.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 è accettata la rinuncia della Soc. per az. F.lli Buzzi, in Casale Monferrato (Alessandria), corso Giovane Italia, 39, alla concessione di terre da sbianca denominata « Zizano » nel comune di Camino Monferrato (Alessandria).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo in data 18 gennaio 1983, la concessione di barite denominata « Gardena » nei comuni di Schilpario (Bergamo) e di Cerveno (Brescia), è intestata alla società Boario mineraria S.r.l., in Colere (Bergamo), via Papa Giovanni XXIII.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli in data 10 marzo 1983, alla S.p.a. Italmineraria, in Milano via U. Bassi, 8/*A*, è accordata la concessione di minerali di feldspati, mica e caolino, denominata « Ariola » in comune di Gerocarne (Catanzaro), per la durata di anni dieci.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino in data 14 marzo 1983, la concessione di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, e di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, denominata « Grattarola » in comune di Lozzolo (Vercelli), è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal 18 novembre 1982, a favore dei signori Travostino Giuseppe, Travostino Rizieri fu Ernesto, Travostino Primiero e Eda fu Guglielmo e Delmastro Santina vedova Travostino, rappresentati dal primo, residente in Gattinara (Vercelli), corso Vercelli, 125.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino in data 14 marzo 1983, la concessione di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, e di terre con refrattarietà superiore a 1630 °C denominata « Virauda 1° » in comune di Lozzolo (Vercelli), è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal 2 novembre 1982, a favore dei signori Travostino Giuseppe, Travostino Rizieri fu Ernesto, Travostino Primiero e Ada fu Guglielmo e Delmastro Santina vedova Travostino, rappresentati dal primo, residente in Gattinara (Vercelli), corso Vercelli, 125.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano in data 6 maggio 1983, la concessione di talco denominata « Pra Mosin A » in comune di Torre S. Maria (Sondrio), accordata alla S.r.l. Industria mineraria italiana Fabi, è rinnovata per la durata di anni trenta e l'area è modificata e ridotta ad Ha 37.79.90.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova in data 4 agosto 1983, l'area della concessione di terre da sbianca « Ignago » nei comuni di Isola Vicentina, Gambugliano e Costabissara (Vicenza) di cui è titolare il sig. Poletto Giuseppe, residente in S. Giorgio di Perlena, è ampliata ad Ha 155.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino in data 1° settembre 1983, la concessione di caolino, argille per porcellana e tarraglia forte e di terre con refrattarietà superiore a 1630 °C denominata « Riva Bianca III » in comune di Lozzolo (Vercelli), è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal 18 novembre 1982, a favore dei signori Travostino Primiero e Ada fu Guglielmo, e Delmastro Santina vedova Travostino rappresentati dal primo, residente in Gattinara (Vercelli), corso Vercelli, 125.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino in data 2 settembre 1983, la concessione di caolino, argille per porcellana e terraglia forte con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata « Aurora » in comune di Lozzolo (Vercelli), è accordata per la durata di anni venti, a favore della ditta Astor di Selvaggio Elena, in Lozzolo (Vercelli), via Mazzini, 6.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna in data 14 settembre 1983, alla soc. S.A.G.I. - Società azionaria gestioni industriali, in Fiorentino di San Marino, è accordata per la durata di anni venti, la concessione di marna da cemento denominata « Monte della Valle » nel comune di Monte Grimano (Pesaro).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo in data 1° ottobre 1983, la concessione di marna da cemento denominata « Lisso » in comune di Sedrina (Bergamo), è prorogata per la durata di anni trenta a decorrere dal 18 aprile 1985, a favore della S.p.a. Cementeria Mazzoleni, in Paladina (Bergamo), via Libertà, 53.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino in data 3 ottobre 1983, l'area della concessione di feldspati denominata « Cacciano » nei comuni di Curino e Masserano (Vercelli), accordata alla Soc. a.s. Sasil di A. Ramon e C., in Brusnengo (Vercelli), via Libertà, 8, è ampliata ad Ha 156.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino in data 4 ottobre 1983, l'area della concessione di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C ed argille per porcellana e terraglia forte denominata « Virauda Cava Grande » nei comuni di Lozzolo e Roasio (Vercelli), accordata alla S.p.a. A.C.D.A.L., in Lozzolo (Vercelli), è ampliata ad Ha 58.74.60.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo in data 6 ottobre 1983, alla Soc. p.a. Mineraria Baritina, in Brescia, via Tosio, 15, è accordata per la durata di anni dieci, la concessione per sali di magnesio da dolomite denominata « Dossi Cadino » in comune di Breno (Brescia).

(724)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 17 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1660,500	1660,500	1660,80	1660,500	—	1660,50	1660,500	1660,500	1660,500	—
Marco germanico	618,650	618,650	618,60	618,650	—	618,67	618,700	618,650	618,650	—
Franco francese	200,620	200,620	200,50	200,620	—	200,66	200,710	200,620	200,620	—
Fiorino olandese	548,490	548,490	548,75	548,490	—	548,45	548,410	548,490	548,490	—
Franco belga	30,195	30,195	30,19	30,195	—	30,19	30,193	30,195	30,195	—
Lira sterlina	2397,750	2397,750	2398,25	2397,750	—	2397,37	2397 —	2397,750	2397,750	—
Lira irlandese	1904,500	1904,500	1905 —	1904,500	—	1904,25	1904 —	1904,500	1904,500	—
Corona danese	169,440	169,440	169,50	169,440	—	169,39	169,350	169,440	169,440	—
E.C.U.	1387 —	1387 —	1387 —	1387 —	—	1387 —	1387 —	1387 —	1387 —	—
Dollaro canadese	1330,300	1330,300	1331 —	1330,300	—	1330,10	1329,900	1330,300	1330,300	—
Yen giapponese	7,117	7,117	7,12	7,117	—	7,11	7,118	7,117	7,117	—
Franco svizzero	755,830	755,830	756,40	755,830	—	755,91	756 —	755,830	755,830	—
Scellino austriaco	87,708	87,708	87,75	87,708	—	87,70	87,700	87,708	87,708	—
Corona norvegese	216,810	216,810	216,80	216,810	—	216,75	216,700	216,810	216,810	—
Corona svedese	208,280	208,280	208,63	208,280	—	208,39	208,500	208,280	208,280	—
FIM	288,160	288,160	288,25	288,160	—	288,08	288 —	288,160	288,160	—
Escudo portoghese	12,450	12,450	12,45	12,450	—	12,43	12,420	12,450	12,450	—
Peseta spagnola	10,821	10,821	10,8350	10,821	—	10,82	10,828	10,821	10,821	—

Media dei titoli del 17 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	93,600
» 6 % » » 1970-85	92,600
» 6 % » » 1971-86	86,900
» 6 % » » 1972-87	82,850
» 9 % » » 1975-90	82,300
» 9 % » » 1976-91	80,350
» 10 % » » 1977-92	83,350
» 12 % (Beni Esteri 1980)	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92,200
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,950
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,500
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	100,025
» » » » 1- 3-1982/84	99,975
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	100,025
» » » » 1- 8-1982/84	100,125
» » » » 1- 9-1982/84	100,025
» » » » 1-10-1982/84	99,975
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	100,150
» » » » 1- 1-1983/85	100 —
» » » » 1- 2-1983/85	100,250
» » » » 1- 3-1983/85	100,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85	100,250
» » » » 1- 5-1983/85	100,050
» » » » 1- 6-1983/85	100,150
» » » » 1- 1-1982/86	100,625
» » » » 1- 3-1982/86	100,650
» » » » 1- 5-1982/86	100,350
» » » » 1- 6-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1982/86	100,400
» » » » 1- 8-1982/86	100,800
» » » » 1- 9-1982/86	100,200
» » » » 1-10-1982/86	100,125
» » » » 1-11-1982/86	100,250
» » » » 1-12-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1983/86	99,775
» » » » 1- 1-1983/87	100,250
» » » » 1- 2-1983/87	100,325
» » » » 1- 3-1983/87	100,100
» » » » 1- 4-1983/87	100,050
» » » » 1- 5-1983/87	100,050
» » » » 1- 6-1983/87	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	99,975
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,625
» » » 18 % 1- 4-1984	100 —
» » » 12 % 1-10-1984	97,900
» » » 18 % 1- 1-1985	101,450
» » » 17 % 1- 5-1985	100,950
» » » 17 % 1- 7-1985	102,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	91,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1660,500
Marco germanico	618,675
Franco francese	200,665
Fiorino olandese	548,450
Franco belga	30,190
Lira sterlina	2397,375
Lira irlandese	1904,250
Corona danese	169,395
E.C.U.	1387 —
Dollaro canadese	1330,100
Yen giapponese	7,117
Franco svizzero	755,915
Scellino austriaco	87,704
Corona norvegese	216,755
Corona svedese	208,390
FIM	288,080
Escudo portoghese	12,435
Peseta spagnola	10,824

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settore di discipline n. 14).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, per il settore di discipline n. 14 - agronomia e coltivazioni (borse n. 20), già fissata per il giorno 7 marzo 1984 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984, pag. 756, è stata rinviata come segue:

giorno 19 marzo 1984 alle ore 8,30 presso la sala delle conferenze, piano terra, Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere, Roma.

(951)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;
b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;
c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;
e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.
Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.
Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.
I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.
I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;
copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati possono indicare una o più sedi di sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti, in ordine di preferenza, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato, rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *A*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esami il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nella «Sala delle conferenze» della stazione di Roma-Termini, via Giolitti n. 34, *nei giorni* 7, 8, 9 *e* 10 *maggio* 1984, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nella ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del «Corpus juris» e delle «institutiones» di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 26 aprile 1984, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, la indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1984
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 128

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) economia politica;
f) scienza delle finanze;
g) politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
PIRRAMI TRAVERSARI

(891)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 50 del 20 febbraio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di rettifica:

Automobile club Bari: Rettifica al bando di concorso pubblico per un posto di collaboratore del ruolo amministrativo. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1984, parte 2ª).

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227